

## Norme &amp; Tributi

## Liti fiscali, con l'udienza scritta rebus sui modi della camera di consiglio

## GIUSTIZIA

In molti casi si preferisce la trattazione scritta al posto del contraddittorio

Le Finanze a novembre hanno messo a disposizione Skype for business

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

Anche nei primi mesi del 2021 continuano le udienze tributarie scritte. È quanto emerge dalle comunicazioni di fissazione delle udienze recapitate in questi giorni che riprendendo le varie ordinanze di alcuni presidenti di commissione, prevedono ancora lo svolgimento in forma scritta e non da remoto.

Eppure, sono trascorsi: a) oltre due anni dalla norma (Dl 119/2018) sulle udienze a distanza nel processo tributario; b) oltre due mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 27 del Dl 137/2020, che, stante l'emergenza sanitaria, disponeva lo svolgimento delle udienze da remoto; c) quasi due mesi dal decreto del direttore generale delle Finanze (novembre 2020), che illustra le modalità tecniche di svolgimento delle udienze online.

A fronte di queste disposizioni, ancora varie commissioni tributarie in automatico fissano udienze scritte, non considerando proprio la possibilità delle udienze da remoto e, ancor più singolare, anziché adoperarsi per l'attuazione di queste disposizioni, la preoccupazione generale sembra essere rappresentata dalla necessità di un'ulteriore proroga delle udienze scritte. Ma vediamo i termini della vicenda.

L'articolo 16 del Dl 119/2018 ha previsto la partecipazione delle parti all'udienza pubblica anche a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra il aula e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio con modalità tali da assicurare la reciproca visibilità dei presenti. Sembra una previsione introdotta durante l'emergenza Covid ed invece esiste nel nostro ordinamento da ben due anni.

Durante la seconda emergenza Covid l'articolo 27 del Dl 137/2020 (primo decreto ristoro) ha disciplinato le modalità di svolgimento delle udienze fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria. È stato autorizzato, in sintesi, lo svolgimento delle udienze da remoto con decreto motivato del presidente della commissione. I decreti presidenziali possono così disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche

della giustizia tributaria lo consentono e nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso invece non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta.

Con decreto del direttore generale delle Finanze dell'11 novembre 2020 è stato disciplinato in dettaglio lo svolgimento delle udienze da remoto tramite l'utilizzo della piattaforma Skype for Business.

A seguito di tutte queste disposizioni mentre alcune commissioni hanno lodevolmente iniziato a effettuare udienze da remoto (con la presenza delle parti e assicurando il contraddittorio orale), altre continuano a fissare udienze solo in forma scritta dando atto nei provvedimenti della indisponibilità delle risorse tecniche. Al riguardo sarebbe interessante conoscere se effettivamente vi sia tale mancanza di risorse. Peraltro, in caso affermativo, risulterebbe vera-

mente singolare che la carenza di risorse solo alcuni uffici e non altri.

Da notare che negli stessi decreti presidenziali si prevede lo svolgimento della camera di consiglio tra i giudici mediante utilizzo di adeguate tecnologie con attestazione di funzionamento da parte del presidente di collegio. Ma si comprende, sinceramente, per quale ragione se i giudici siano in grado di collegarsi mediante strumenti telematici per la camera di consiglio, non possano fare altrettanto con la stessa modalità coinvolgendo anche le parti processuali.

A fronte di questa situazione lascia perplessi che si intenda risolvere il problema non approfondendo le cause della mancata attuazione in alcune commissioni delle regole sulle udienze a distanza, ma auspicando la proroga dell'articolo 27 così continuando ancora per mesi con le udienze scritte.

## L'indipendenza è il primo esame per l'attestatore

## CRISI D'IMPRESA

I principi di attestazione aggiornati dai Consiglio dei commercialisti

Giulio Andreani

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato definitivamente la revisione dei principi di attestazione dei piani di risanamento, elaborati per la prima volta nel settembre 2014, il cui aggiornamento è stato reso necessario dal tempo trascorso dal loro varo, dagli orientamenti giurisprudenziali nel corso degli anni, dalle innovazioni apportate dal Codice della crisi e dell'insolvenza e dall'emergenza economico-finanziaria generata dalla pandemia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre 2020).

L'attestatore deve essere indipendente non solo rispetto al debitore, ma anche rispetto a chi lo incarica e a terzi interessati all'operazione di risanamento, e non deve aver prestato attività professionale in favore dell'impresa debitrice né con il tramite di altri professionisti cui è (anche solo sostanzialmente) unito in associazione professionale. In alcuni casi (come quello in cui esiste un legame professionale o personale con altri parti interessate al risanamento) è l'attestatore che deve compiere un'autovalutazione del proprio stato d'indipendenza, mentre in altri (come in presenza dell'esecuzione di una precedente attività professionale) l'impedimento ha natura oggettiva e non può essere superato da una valutazione personale. L'aver effettuato precedenti attestazioni a favore del medesimo soggetto non compromette tuttavia l'indipendenza dell'attestatore, così come non la compromette la sua

partecipazione alle riunioni di lavoro con debitore e suoi consulenti, purché egli non si ingerisca nella scelta delle strategie previste dal piano e nella individuazione delle soluzioni di composizione della crisi.

L'attestatore è chiamato a esprimersi anche sulla corretta individuazione delle cause della crisi, al fine del giudizio di fattibilità del piano in continuità. La pandemia ha reso le previsioni più incerte in vari settori, pertanto l'attestatore deve:

- accertarsi che le previsioni contenute nel piano derivino da studi recenti;
- verificare che il piano tenga conto delle limitazioni produttive derivanti dalle disposizioni emergenziali;
- valutare la completezza del piano con riguardo alla presenza di cicli alternativi rispetto a quello base, assumendo come situazione di riferimento quella ritenuta più probabile. L'esame di tali scenari alternativi può sostituire le analisi di sensibilità che nell'attuale contesto economico possono presentare una variabilità troppo elevata;
- individuare il punto di rottura, superare il quale il risanamento dell'esposizione debitoria viene meno;
- individuare degli indicatori chiave delle performance aziendali, da sottoporre a monitoraggio da parte del management dell'impresa e della commissione di supervisione, per verificare gli scostamenti tra i risultati previsti nel piano e quelli conseguiti e, nel caso, di attivare le iniziative da adottare.

Il documento contiene anche un allegato dedicato alle attestazioni concernenti le proposte di transazione fiscale e contributiva, con riguardo alle quali è tuttavia opportuno che l'attestatore faccia riferimento soprattutto alle precisazioni fornite al riguardo dalle Entrate con la circolare 34 del 29 dicembre 2020.

## COMMISSIONI TRIBUTARIE

## Ctu, cancellato il divieto di esercitare attività difensiva

Modificato il modello di iscrizione agli elenchi degli ausiliari del giudice

Ivan Cimmarusti

La scelta degli «ausiliari dei giudici» sarà valutata - caso per caso - dai presidenti delle commissioni tributarie con lo scopo di evitare «conflitti di interessi». Dal modello di iscrizione agli elenchi dei Ctu è commissario ad acta, dunque, esce la clausola del «divieto» per i professionisti (sia avvocati sia commercialisti) di esercitare attività di-

defensiva davanti alla Commissione in cui si è nominati consulenti.

A monte della decisione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria un aspetto fondamentale: gli articoli 12 e 23 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e le disposizioni transitorie previste dal Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, non stabiliscono un simile requisito per l'albo dei consulenti tecnici nei tribunali. Per cui si verrebbe a creare un evidente profilo di illegittimità della clausola. Si tratta di una questione che è stata segnalata anche da Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili, in una lettera inviata a fine dicembre all'attenzione di Antonio Leone, al vertice dell'organo di autogoverno dei giudici fiscali.

Ma facciamo un passo indietro. La clausola del «divieto» di esercitare attività difensiva nella Commissione in cui si è consulenti viene decisa nel 2018 per arginare il rischio di favoritismi nella nomina. Parallelamente si teme che un partito - quasi sempre un commercialista o un avvocato - possa utilizzare in suo favore sentenze basate su sue consulenze, in giudizi per casi simili in cui però svolge attività difensiva. La Commissione studi del Con-

siglio di presidenza della giustizia tributaria, inoltre, avvia una consultazione di tutti i giudici tributari. Il risultato è finito nel modello di iscrizione agli elenchi Ctu e commissario ad acta che prevede la clausola col «divieto».

Il 22 dicembre scorso il presidente dei commercialisti prende carta e penna e invia una lettera a Leone. Parla di «penalizzazione ingiustificata» per i commercialisti - principali periti nella giurisdizione tributaria - chiede di fare «marcia indietro» rispetto a una clausola che «desta perplessità» e che «non sembra trovare giustificazione sotto il profilo normativo».

Lunedì scorso s'è aperto il dibattito davanti alla Commissione studi del Consiglio di presidenza. Ed effettivamente è stato rilevato che la clausola potrebbe sollevare pericolosi profili di illegittimità. Per questo, ora, l'obiettivo è di potenziare il ruolo del presidente dei Ctu, rimettendo a lui ogni valutazione sulla scelta dei periti per evitare casi di «favoritismi» e di eventuali «conflitti di interessi». La decisione finale ora spetta al plenum, ma la linea sembra essere tracciata e già per la prossima settimana potrebbero essere diramati i nuovi modelli di iscrizioni senza la contestata clausola.

# AUTO E FISCO

La guida dettaglia tutte le leve fiscali della più recente attività normativa prevista per il rilancio del settore. Dal continuo intreccio con il reddito di lavoro dipendente operato ora anche tramite nuove forme di integrazione salariale sotto forma di compenso in natura nei panieri di welfare aziendale, al rinnovato sistema delle forfettizzazioni che permettono la detraibilità dell'imposta e la deducibilità dei costi.

IN EDICOLA DAL 14 DICEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90\* oppure ONLINE: offerte.ilsol24ore.com/autoefisco

Il Sole 24 ORE

## Web tax nazionale al debutto ma perimetro ancora incerto

## FISCO

Aide e Ugdec di Milano: non è chiaro come calcolare la soglia domestica dei ricavi

Alessandro Gallimberti

La prima applicazione della imposta sui servizi digitali (Isd) presenta problemi non del tutto risolti. Aide e Ugdec di Milano a margine della pubblica consultazione promossa dall'Agenzia propongono osservazioni e commenti al provvedimento Isd.

Nell'ordine le associazioni di commercialisti ed esperti contabili segnalano la difficoltà di verifica della soglia domestica di ricavi (5,5 milioni) che richiede accorgimenti contabili o extrapolazione di dati e informazioni

piuttosto «elastici». Problematico anche il collegamento tra imprese: la definizione di gruppo non appare armonizzata laddove sono esclusi dalla base imponibile solo i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante (articolo 2359 Codice civile) nel medesimo anno solare. Quanto agli «Stati (non) collaborativi», per la definizione basta un trattato bilaterale sullo scambio di informazioni (articolo 26 Modello Ocse) serve anche un autonomo accordo di cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti fiscali? Allora, scrivono Aide e Ugdec, la definizione di «ricavi imponibili» è per cassa o per competenza, stante il non chiaro utilizzo di termini nelle norme? Altro problema è la

percentuale dei ricavi impossibili se la fruizione del servizio inizia all'estero e si conclude in Italia o viceversa. Ulteriore problema definitorio riguarda l'accessorietà di «operazioni indipendenti» come può essere accertato, ad esempio, il numero di messaggi pubblicitari o apparsi agli utenti localizzati in Italia rispetto alla totalità di messaggi. I criteri di collegamento con il territorio dello Stato non sono fissabili sulla base del dettato normativo, si rischia di ricorrere a presunzioni o ad altre semplificazioni: resta alto il rischio di duplice imposizione su lo stesso servizio digitale, laddove vi sia un altro Stato estero un'imposta non coordinata. Infine c'è il tema della responsabilità del soggetto passivo appartenente a un gruppo, chiarendo che la solidarietà opera solo sul soggetto designato.

## Dai Garanti europei 341 sanzioni per violazioni delle regole privacy

## BUSINESS &amp; DIRITTI

Multe pesanti per la Bigtech per «trattamenti illeciti» anche in Turchia e Canada

Tempo di bilanci per le violazioni e le sanzioni alle regole della privacy. Nello Spazio economico europeo (See, 30 Paesi) nel 2020 sono state notificate stando ai report di Federprivacy - 341 sanzioni per un valore di 307.923.725 euro. Il settore più colpito dai Garanti nazionali è stato, per numero, quello delle telecomunicazioni, mentre per valore economico spiccano internet e l'e-commerce. Il 59,2% delle sanzioni europee riguardano trattamenti illeciti, il 20,8% misure di sicurezza, nel 9,1% dei casi i diritti dell'interessato,

mentre violazioni sulle informative sono state solo il 3,8% del totale.

Nelle telecomunicazioni si sono registrate 69 multe, settore seguito da servizi e commercio (47 e 45 sanzioni), mentre la pubblica amministrazione ha ricevuto 41 multe delle autorità di controllo. Con riguardo al valore economico, pagano più multe internet ed e-commerce con 144,9 milioni di euro di multe (47% del totale), seguiti da telecomunicazioni (62,4 milioni) e da commercio e attività produttive con (38,1 milioni in sanzioni). A livello nazionale, primo per incassi il Grande francese (Gnl) che ha irrogato multe per 138.316.300, pari al 44,9% del totale complessivo. Nello scenario allargato delle politiche di tutela della privacy, in Usa va registrata la sanzione di 80 milioni di dollari alla banca Capital One, conse-

guenza di un grave data breach. In Turchia una serie di sanzioni sono state inflitte a Facebook, Instagram, YouTube, Periscope, e TikTok dalla Turkey's Information and Communications Technologies Authority per la mancata nomina del rappresentante nel territorio (l'importo complessivo di 22,8 milioni di dollari). In Francia la conferma della sanzione di 50 milioni di euro a Google nel 2019 ribadita dal Consiglio di Stato. In Canada 9,5 milioni di dollari a Facebook per affermazioni false o fuorvianti sulla privacy e sui trattamenti delle informazioni personali, mentre nell'Isola di Man la prima sanzione del Department of Home Affairs per insufficiente riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati (1,300 euro).

-A.Gal.